



Comune di Servigliano

Provincia di Fermo

Responsabile I^a Settore

“Affari Istituzionali e Generali, Attività Produttive e Vigilanza”

PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE ATTUATORE PER GLI ANNI 2026/2028 (Periodo 01/09/2026 – 31/12/2028 – CUP I29G24000030004) DEL PROGETTO SAI (EX SPRAR) – SISTEMA ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O SPECIALE E RICHIEDENTI ASILO – “VEDO TERRA” – CAT. ORDINARI, ENTE TITOLARE COMUNE DI SERVIGLIANO.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PREMESSE

Il Comune di Servigliano si occupa strutturalmente delle problematiche relative all'accoglienza e all'inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati, e/o titolari di protezione internazionale e speciale, proponendosi come Ente Locale Titolare del progetto di Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) denominato "Vedo Terra".

L'obiettivo principale del sistema SAI è l'accoglienza integrata rivolta ai titolari di protezione internazionale ed a tutti i minori stranieri non accompagnati. Inoltre, la nuova disposizione normativa prevede che possano accedere ai servizi di accoglienza integrata del SAI anche i titolari di permesso di soggiorno per: vittime di violenza o tratta, vittime di violenza domestica, motivi di salute, vittime di sfruttamento lavorativo, calamità, atti di particolare valore civile. Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto, alloggio) insieme ai servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale quali: l'assistenza sanitaria e psicologica, l'orientamento/accompagnamento sul territorio, la consulenza legale, i servizi di interpretariato e mediazione culturale, i percorsi individuali di inserimento lavorativo, l'insegnamento della lingua italiana, l'integrazione abitativa, le attività di socializzazione, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili. Gli operatori dovranno accompagnare e supportare i soggetti facenti parte del progetto, nel percorso di graduale autonomia.

Il Comune di Servigliano è titolare delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, progettazione, valutazione, monitoraggio e controllo.

Per la prosecuzione nel triennio **2026–2028** sono n. 26 i posti del progetto SAI già attivati dal Comune di Servigliano – categoria "ordinari".

L'importo annuale dell'appalto, corrispondente al finanziamento assegnato dal Ministero dell'Interno, ammonta ad €. 453.560,88 iva inclusa, così come articolato e descritto nel piano finanziario (Allegato 1) e nel successivo art. 4.

Il trasferimento delle risorse finanziarie all'ente attuatore potrà subire modifiche in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento dei contributi da parte del Ministero dell'Interno.

Il Comune di Servigliano (FM) ha aderito al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.), oggi denominato SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione, e negli anni ha presentato diversi progetti territoriali a favore di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

L'ultima progettualità autorizzata, PROG 558-PR-2, relativa al biennio 2023–2025, prevedeva n. 26 posti della categoria *Ordinari*, con scadenza al 31/12/2025.

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 04 dicembre 2019, recante: "Accesso degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)", è stato revocato il precedente DM 10 agosto 2016, che disciplinava l'accesso e il funzionamento della rete SPRAR/SIPROIMI.

Successivamente, in data 29 dicembre 2025, il Ministero dell'Interno ha pubblicato sulla piattaforma FNAsilo una comunicazione riguardante la prosecuzione dei progetti SAI in scadenza il 31/12/2025, al fine di consentire agli enti titolari di progetti della categoria Ordinari, in scadenza il 31/12/2025, di presentare domanda di prosecuzione per il triennio 2026–2028, secondo quanto previsto:

- dall'art. 8 del D.M. 18 novembre 2019,
- e con le modalità definite dall'art. 6, comma 2, delle Linee guida allegate al medesimo decreto, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 12/06/2025 (esecutiva ai sensi di legge), il Comune ha autorizzato la presentazione al Ministero dell'Interno della domanda di prosecuzione del progetto "Vedo Terra" per il triennio 2026–2028.

In data 25/07/2025, tramite il portale telematico del Ministero, è stata formalmente inviata la Domanda di prosecuzione per il triennio 2026–2028 del progetto SAI in corso. Il Ministero dell'Interno, in data 03/12/2025, ha pubblicato sul sito istituzionale il decreto di finanziamento dei progetti degli Enti Locali interessati alla prosecuzione delle attività SAI (ex SIPROIMI).

Tra questi risulta ammesso anche il progetto del Comune di Servigliano (FM) "Vedo Terra", in scadenza al 31/12/2025, finanziato sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo per il triennio 2026–2028, per n. 26 posti categoria Ordinari, destinati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale.

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 03/12/2025, protocollo n. 53671, il progetto SAI (ex SIPROIMI) "Vedo Terra" (PROG 558-PR-4) è pertanto ammesso a finanziamento per il triennio 2026–2028.

Con la determinazione del Responsabile del 1^ Settore "Affari Istituzionali e Generali, Attività Produttive e Vigilanza" n. 155 del 31/12/2025, avente ad oggetto "PROGETTO SIPROIMI "VEDO TERRA" - PROROGA SERVIZIO A SEGUITO DI RIFINANZIAMENTO DISPOSTO CON DM DEL 03/12/2025" è stata disposta la proroga del contratto in essere con l'operatore economico "Consorzio Matrix – Società Cooperativa Sociale" corrente in Gagnano (NA), fino all'individuazione del nuovo Ente gestore del progetto "SAI" del Comune di Servigliano "Vedo Terra" e comunque non oltre il 30 settembre 2026.

Articolo 1

DISPOSIZIONI REGOLATRICI DELL'APPALTO

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale, nonché dal progetto contenuto nell'offerta tecnica presentata in gara, che l'ente attuatore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, rinunciando a qualsiasi contraria eccezione.

Tali documenti si intendono qui integralmente riportati e trascritti, costituendo parte integrante e sostanziale dell'appalto.

L'ente attuatore è altresì tenuto ad osservare le Linee guida approvate con il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/11/2019, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 04/12/2019, recante: *"Accesso degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)"*.

Il suddetto decreto ha revocato il precedente D.M. 10 agosto 2016.

Anche tali disposizioni l'ente attuatore dichiara di conoscere e di accettare integralmente, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, intendendosi le stesse qui integralmente richiamate e trascritte.

Articolo 2

OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio che si intende appaltare ha per oggetto la realizzazione e la gestione operativa di tutti gli interventi e le attività previste dal progetto SAI (ex Siproimi) per il triennio 2026 - 2028, per complessivi 26 posti della categoria "Ordinari", così come approvato, autorizzato e finanziato da parte del Ministero dell'Interno. Si precisa che il nuovo contratto avrà decorrenza dal 01/09/2026 e scadenza 31/12/2028 e quindi una validità di 28 mesi complessivi.

L'attuazione del progetto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel "Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, edizione agosto 2018 (d'ora in poi, per brevità, "Manuale

operativo”), dalle “Linee guida per i servizi di accoglienza integrata nello SPRAR”, approvate con Decreto del Ministero dell’Interno 18 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04 dicembre 2019 e dal “Manuale unico per la rendicontazione 2018”, e loro eventuali aggiornamenti e integrazioni successivi, disposti dal Ministero dell’Interno e dalle competenti strutture (Servizio Centrale).

Tra il Comune di Servigliano e l’ente attuatore sarà stipulato apposito contratto/convenzione per disciplinare la gestione e l’erogazione dei servizi previsti nel progetto SAI ed i necessari rapporti di carattere organizzativo ed economico.

Articolo 3

DESTINATARI DEI SERVIZI

Il progetto dell’ente titolare Comune di Servigliano è rivolto alla erogazione dei servizi di accoglienza integrata unicamente in favore della categoria “Ordinari” per numero 26 posti.

Articolo 4

VALORE E DURATA DELL’APPALTO

Il corrispettivo annuale dell’appalto, per ciascun anno del triennio 2026-2028 (dal 1° settembre 2026 al 31 dicembre 2028), è pari a

Anno	Importo
2026	€ 144.104,65
2027	€ 432.313,96
2028	€ 432.313,96
Totale	€ 1.008.732,57

Oltre all’IVA se dovuta.

Il suddetto corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti da sostenere per lo svolgimento del servizio.

Il corrispettivo si intende fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l’ente attuatore non abbia tenuto conto in sede di presentazione dell’offerta. L’ente attuatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l’aumento dei costi o per i costi non previsti nel progetto.

Il corrispettivo comprende gli oneri della sicurezza aziendale.

L’appalto del servizio avrà la durata di mesi 28 (ventotto), con decorrenza dal 01/09/2026 al 31/12/2028, salvo modifiche temporali disposte dal Servizio Centrale.

L’ente titolare si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell’appalto in dipendenza dell’esito della procedura di aggiudicazione.

L’avvio del servizio potrà avvenire, eventualmente, **anche in pendenza della stipulazione del contratto**, sotto riserva di legge.

Articolo 5

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L’Ente Titolare si impegna a corrispondere al Soggetto affidatario, in quanto Ente Attuatore, per l’attività in oggetto del presente contratto e per il periodo oggetto della stessa, la somma complessiva omnicomprensiva di €. 1.008.732,57 oltre IVA ove dovuta, da finanziarsi con il contributo ministeriale a valere sul Fondo per le politiche e i servizi dell’Asilo, da liquidarsi secondo le modalità indicate all’articolo 6 del presente capitolato, proporzionalmente alle attività realmente svolte dall’Ente Attuatore.

Articolo 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Titolare corrisponde all'affidatario un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Il recupero dell'anticipazione avverrà mediante trattenuta percentuale costante sui pagamenti periodici dei corrispettivi spettanti.

Il direttore dell'esecuzione del contratto certifica mensilmente o comunque periodicamente, mediante apposita dichiarazione da porre sull'atto di liquidazione, la regolarità e la conformità dei servizi eseguiti dall'aggiudicatario con riferimento alle prescrizioni di capitolato.

L'ottenuta attestazione di regolare esecuzione costituisce titolo per il procedimento di liquidazione delle fatture relative ai corrispettivi spettanti, da concludersi nei termini di legge, fermo restando quanto prescritto dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

Il corrispettivo relativo alla rata di saldo è corrisposto all'aggiudicatario a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione di cui al citato art. 116, emesso dai soggetti preposti entro sessanta giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) e degli altri oneri previsti dalla normativa vigente.

Il certificato di verifica di conformità o l'attestazione di regolare esecuzione sono approvati entro il termine previsto dalla normativa vigente e, comunque, non oltre novanta giorni dalla relativa emissione.

La garanzia fideiussoria definitiva sarà svincolata progressivamente ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, con svincolo totale a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione.

I pagamenti periodici saranno effettuati entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione e della verifica della rendicontazione periodica, e successivamente all'accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno.

Eventuali economie di spesa accertate dal Servizio Centrale resteranno depositate presso la Tesoreria Comunale. In nessun caso si potranno avere fondi non utilizzati depositati presso le casse dell'Ente Attuatore.

Art. 7

Revisione del budget e mantenimento dell'equilibrio contrattuale

L'importo del budget rimane invariato per la durata contrattuale e di rinnovo, salvo diverse disposizioni da parte del Ministero dell'Interno.

L'importo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'affidatario per lo svolgimento del servizio (quali a titolo meramente esemplificativo i costi per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, per gli spostamenti degli utenti, per l'aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni di monitoraggio e coordinamento e di riunioni operative con i referenti del Comune, nonché i costi di organizzazione e i costi inerenti all'eventuale utilizzo di locali messi a disposizione dal soggetto affidatario stesso per lo svolgimento di attività a favore degli utenti).

Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, niente escluso ed eccettuato.

Con tale corrispettivo l'affidatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le parti procedono alla revisione del prezzo del servizio qualora si verifichi una variazione del costo superiore al 5 per cento dell'importo complessivo dell'appalto. In tal caso, il compenso è aumentato o diminuito in misura pari all'80 per cento dello scostamento eccedente la predetta franchigia del 5 per cento, sulla

base degli indici sintetici dei prezzi dei contratti pubblici elaborati dall'ISTAT ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, ovvero, in subordine, sulla base delle tabelle del costo medio orario del lavoro pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'operatore economico dà atto che l'appalto è interamente finanziato a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) ed è strutturato sulla base del piano economico-finanziario approvato dal Servizio Centrale SAI nei limiti del massimale *pro-capite/pro-die* vigente. Pertanto, l'importo derivante dall'applicazione della revisione prezzi troverà copertura finanziaria, in via esclusiva e fino a concorrenza della stessa, secondo il seguente ordine di priorità:

a) utilizzo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante all'interno del Quadro Economico di progetto, derivanti da economie di gestione accertate o da residui di stanziamento su altre voci di spesa, purché non configgenti con i vincoli di destinazione impresso dalle Linee Guida SAI (D.M. 18 novembre 2022);

b) istanza di integrazione del finanziamento presentata dalla Stazione Appaltante al Ministero dell'Interno – Servizio Centrale SAI, motivata dall'insorgenza della sopravvenienza normativa o inflattiva.

Qualora i rimedi di cui al precedente paragrafo, non consentano l'integrale copertura dell'onere revisionale per carenza di capienza del Fondo o per diniego dell'organo ministeriale erogante, trova applicazione il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023. In tale evenienza, le parti si obbligano a rinegoziare in buona fede le modalità esecutive del servizio al fine di ricondurre l'onere economico complessivo entro i limiti del finanziamento originario concesso.

Nessun aumento o decremento dei prezzi potrà essere concesso qualora l'Appaltatore si trovi in una condizione di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni ad esso imputabile.

Articolo 8

ACCOGLIENZA INTEGRATA E SERVIZI MINIMI DA GARANTIRE

L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari, singoli o con il rispettivo nucleo familiare e comprende i seguenti servizi minimi obbligatori, disciplinati all'art. 34 del Capo VI delle linee guida approvate con il DM 18 novembre 2019:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Per le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si applicano le istruzioni del Manuale operativo e del Manuale unico per la rendicontazione, consultabili sul sito www.retesai.it.

Articolo 9

AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI

L'ente attuatore dovrà altresì provvedere obbligatoriamente a svolgere, per conto dell'ente titolare, tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della banca dati, di cui agli articoli 30 e 37 delle Linee guida citate.

Articolo 10

ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

L'ente attuatore provvederà, per conto dell'ente locale e in stretta collaborazione con i suoi referenti, ad assolvere agli adempimenti contabili ed amministrativi previsti dall'ultimo Manuale Unico di Rendicontazione e dall'ultimo Manuale Operativo e dalle Linee guida citati, rispondendo in prima persona in caso di eventuali inadempimenti e omissioni.

Articolo 11

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

L'ente attuatore deve garantire la presenza di un'equipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza. L'equipe lavora in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula da parte dell'ente locale di protocolli, convenzioni, accordi di programma.

A tal proposito, si rinvia a quanto meglio dettagliato nell'ultimo Manuale Unico di Rendicontazione e nell'ultimo Manuale Operativo e nelle Linee guida citati.

Articolo 12

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi degli artt. 57, comma 1, lett. b) e 102, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, per i dipendenti delle cooperative sociali (codice CNEL T151) in conformità con l'art. 11, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel "Prospetto non nominativo del personale".

Ai sensi degli artt. 57, comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate, la ditta aggiudicataria:

- è tenuta a consegnare, nei termini e modi ivi previsti, i documenti di cui agli artt. 1, 2 e 3 dell'allegato II.3 del Codice;
- ai sensi dell'art. 4, dell'allegato II.3 del Codice, si impegna a garantire che una quota pari almeno al trenta per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia destinata all'occupazione giovanile e almeno il trenta per cento all'occupazione femminile.

Articolo 13

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE

Il servizio dovrà essere svolto dall'Ente attuatore esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa. L'Amministrazione aggiudicatrice rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'ente attuatore e il personale dipendente.

L'ente attuatore, nella sua qualità di datore di lavoro, si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia. Si impegna altresì ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro della categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore nella quale si svolge il servizio, per tutto il personale

dipendente e anche per i rapporti con i soci, nonché ad assicurare la tutela indicata nelle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.

Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione aggiudicatrice.

L'ente attuatore è obbligato ad adibire al servizio personale fisso e, in caso di astensione dal lavoro di personale continuativamente assegnato, è tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo alla sostituzione del dipendente assente, con personale di pari qualifica. In ogni caso non sono consentite sostituzioni degli operatori in misura superiore al 30% degli operatori. In caso di astensione dal lavoro per sciopero l'ente attuatore dovrà comunque garantire il funzionamento dei servizi essenziali, come indicati all'art. 10 del contratto collettivo di lavoro cooperative sociali e con le modalità previste dalla legge n. 146 del 12/06/90.

L'ente attuatore dovrà garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impegnato, non consentire al proprio personale la possibilità di assumere impegni lavorativi ripetibili nel tempo in sovrapposizione all'impegno lavorativo assunto nel servizio, di effettuare prestazioni extra lavorative a titolo privato a favore dei medesimi utenti del servizio o presso le strutture ed i servizi interessati dal presente capitolato, limitare il turn – over al minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti al servizio.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l'ente attuatore ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Ente titolare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione di attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che riguarda l'espletamento del servizio. In tale quadro l'ente attuatore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Nell'eseguire le prestazioni a proprio carico, l'ente attuatore organizzerà l'attività con autonomia, fermi restando i seguenti obblighi a proprio carico:

- garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi;
- garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono del servizio;
- osservare tutti gli accorgimenti necessari e idonei a garantire la massima economicità del servizio.

L'ente attuatore nel provvedere all'espletamento del servizio si farà carico inoltre:

- a) della determinazione dei turni di lavoro dei propri soci/lavoratori/dipendenti nell'ambito dell'orario di funzionamento delle strutture stabilito dall'Ente appaltante;
- b) del controllo del rispetto dell'orario di lavoro da parte dei propri soci/lavoratori/dipendenti;
- c) del controllo e garanzia della regolarità dei servizi effettuato;
- d) della continuità dei servizi provvedendo immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, alla sostituzione con personale di pari qualifica per ferie, malattia o altro.

L'ente attuatore si impegna infine:

1. a rispettare i criteri e le modalità precedentemente comunicati all'Ente committente in merito a sostituzioni per ferie, malattie, permessi degli operatori;
2. a sostituire tempestivamente il personale assente e comunicare le sostituzioni provvisorie o definitive all'Ente committente;
3. a formare il personale opportunamente, ivi compresa la formazione sugli adempimenti previsti dalla L. 81/2008 e successive modificazioni;
4. a svolgere la prestazione con autonomia organizzativa e gestionale e ad armonizzare le proprie attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, nel rispetto delle finalità indicate nei programmi elaborati dall'Ente committente;
5. a far interagire con la propria organizzazione del lavoro, risorse del servizio civile volontario, tirocini formativi, stages che l'Amministrazione decidesse eventualmente di attivare;

6. ad utilizzare i soci – volontari ed i volontari del servizio civile per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli operatori socio – dipendenti;
7. a garantire la partecipazione del personale ad eventuali azioni formative e di aggiornamento organizzate dall'Ente committente;
8. ad assicurare il proprio personale e rispondere dei danni che possano derivare per negligenza o responsabilità dello stesso;
9. ad osservare tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge;
10. a far rispettare ai propri dipendenti addetti al servizio in oggetto, il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Servigliano (FM) adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 20.12.2024 e pubblicato sul sito comunale <https://comune.servigliano.fm.it> , sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Servigliano (FM). La violazione dei suddetti obblighi comporterà la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 14 **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione gli articoli 121 e 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e seguenti del Codice civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, mediante semplice comunicazione da parte dell'ente titolare all'ente attuatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora:

- l'ente attuatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010;
- l'ente titolare rilevi che l'ente attuatore, al momento della presentazione dell'offerta, non fosse in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.

Il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, anche negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato all'articolo 12.

Articolo 15 **RECESSO DAL CONTRATTO.**

L'ente titolare può recedere dal contratto, in qualunque momento e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'ente attuatore almeno venti giorni prima della data di efficacia del recesso.

L'ente titolare recederà dal contratto qualora siano accertate cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o qualora emerga un tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Articolo 16 **INADEMPIMENTI E PENALITA'**

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato o nella normativa generale e speciale, ai sensi dell'articolo 1662 del Codice civile, l'ente titolare, a mezzo PEC, intimerà all'ente attuatore di provvedere, entro il termine perentorio all'uopo assegnato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora l'ente attuatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è fatta salva la facoltà dell'ente titolare di procedere alla risoluzione del contratto, nel rispetto della procedura prevista dagli articoli 121 e 122 del D.Lgs. 36/2023.

Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, sarà applicata

una penale del 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata.

In caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto dal presente capitolato, l'ente titolare, mediante provvedimento motivato, può applicare una penalità variabile da un importo minimo di € 250,00 a un importo massimo di € 2.500,00 previa contestazione scritta, alla quale l'ente attuatore ha la facoltà di presentare controdeduzioni e/o giustificazioni scritte entro 10 gg. dal ricevimento della stessa; in mancanza di controdeduzioni, la contestazione si intende tacitamente accettata.

Qualora le motivazioni presentate dall'ente attuatore non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all'applicazione della penalità. L'importo della penalità sarà detratto dai compensi dovuti all'ente attuatore per i servizi prestati.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'ente attuatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale. In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale, l'ente titolare potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all'articolo 126 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 17

VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi degli articoli 120 e 121 del D.Lgs. 36/2023, potranno essere richieste modifiche in aumento delle prestazioni in corso di esecuzione qualora il Ministero dell'Interno richieda l'attivazione di ulteriori posti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato e/o l'attivazione di servizi ulteriori connessi al progetto presentato.

Ulteriori modifiche al contratto potranno essere introdotte anche con riferimento alle **specifiche tecniche**, qualora ciò sia richiesto dal Ministero dell'Interno e/o imposto dalle esigenze gestionali del progetto.

Articolo 18

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Sono richieste le seguenti garanzie e coperture assicurative:

- a) Ciascun operatore economico concorrente dovrà costituire una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere prestata, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione in numerario o in titoli del debito pubblico, oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione.

In conformità all'articolo 106, comma 3, la garanzia deve essere emessa in formato digitale e sottoscritta con firma digitale, nonché corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'articolo 117 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 106, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;

- b) l'aggiudicatario della procedura concorsuale dovrà, inoltre:
1. costituire la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva del 10% dell'importo netto contrattuale di aggiudicazione riferito all'intera durata del contratto, come previsto dal successivo articolo 18. Trova applicazione l'art. 117 del D. Lgs. 36/2023;
 2. stipulare una polizza assicurativa, per tutto il corso di esecuzione del contratto, a garanzia R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (unico) e R.C.O. (Responsabilità Civile verso Dipendenti e Prestatori) con massimale non inferiore a €.

1.500.000,00;

3. La polizza deve essere mantenuta in corso di validità per tutta la durata del servizio.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata del contratto.

La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva verrà svincolata con l'osservanza e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia con atto del Responsabile dei Servizi Scolastici, previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Articolo 19

GARANZIA DEFINITIVA

Alla stipula del contratto, in base a quanto previsto dall'art. 117 del D. lgs 36/2023 e s.m.i., l'appaltatore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'importo è ridotto nei casi previsti dal comma 8 del citato art. 106.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito all'Impresa solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 20

SUBAPPALTO E DISPOSIZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) - CESSIONE

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'operatore economico deve indicare in sede di offerta le prestazioni o le parti di servizi che intende subappaltare. L'affidamento in subappalto è sottoposto alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, previa verifica dei requisiti di ordine generale in capo al subappaltatore.

In conformità all'articolo 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a stipulare i contratti di subappalto in misura non inferiore al 20% del valore delle prestazioni subappaltabili con Piccole e Medie Imprese (PMI), come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 al Codice. Qualora l'operatore economico ritenga di non poter soddisfare tale soglia minima, deve indicare e motivare nella propria offerta una diversa quota di affidamento, giustificandola in relazione all'oggetto del servizio SAI, alle caratteristiche specifiche delle prestazioni o alle particolari condizioni del mercato di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023, nei contratti di subappalto o nei subcontratti autorizzati, è obbligatorio l'inserimento di specifiche clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. Tali clausole:

- devono essere determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis al Codice;

- si attivano al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva previste dall'articolo 60, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, qualora le variazioni di costo siano superiori al 5% dell'importo e nella misura dell'80% della variazione stessa.

L'aggiudicatario resta l'unico responsabile nei confronti del Comune di Grottammare per l'esecuzione delle prestazioni. L'aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali revisioni prezzi applicate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento.

La ditta affidataria è tenuta a eseguire in proprio tutti i servizi e le prestazioni comprese nel presente capitolato d'onori e nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo i casi espressamente previsti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La violazione ai divieti innanzi stabiliti costituisce motivo di risoluzione ipso iure del contratto e di incameramento della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, fatte salve le ulteriori eventuali azioni in danno.

Articolo 21

VERIFICHE

In itinere e al termine dell'appalto sono previste riunioni di valutazione tra ente titolare ed ente attuatore per monitorare l'andamento e la qualità del servizio.

È inoltre facoltà dell'ente titolare effettuare in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del presente capitolato.

All'ente attuatore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuate e comunque pertinenti.

Articolo 22

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione, accordo bonario e degli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie previsti dagli articoli da 215 a 219 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente titolare e l'ente attuatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Fermo.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale disciplinata dagli articoli da 220 a 225 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 23

SEDE OPERATIVA

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi previsti dal progetto SAI del Comune di Servigliano (FM), l'ente attuatore dovrà impegnarsi a dotarsi entro la data della firma del contratto, di una sede operativa sul territorio comunale di Servigliano (FM) o in un Comune confinante.

Articolo 24

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Il soggetto attuatore realizzerà le attività di accoglienza - per un numero pari ai 26 posti finanziati - in continuità e senza interruzione alcuna rispetto al progetto in corso, presso alloggi/appartamenti di cui il soggetto partecipante abbia immediata disponibilità, da reperire nel mercato privato per un numero di 26 posti, con caratteristiche descritte agli art. 19 e seguenti del D.M. 18.11.2019.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di mettere a disposizione strutture residenziali e/o civili abitazioni da adibire all'accoglienza, ubicate sul territorio del Comune di Servigliano o di altro Comune nell'ambito della Provincia di Fermo, ovvero di provincia differente, purché limitrofa.

Le suddette strutture residenziali e/o civili abitazioni debbono essere:

- a) pienamente e immediatamente fruibili entro la data di sottoscrizione del contratto;
- b) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;

- c) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- d) ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata.

A tal fine, alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, il soggetto attuatore dovrà dichiarare:

- di avere la disponibilità, attestata da idoneo titolo giuridico (titolo di proprietà, contratto di locazione, comodato o altro titolo riconosciuto dalla normativa) , a decorrere dal 01.09.2026 e fino al 31.12.2028, oltre l'eventuale periodo di proroga, a titolo di proprietà, locazione, possesso e/o comodato d'uso di appartamenti o immobili per posti 26 che presentino le caratteristiche riportate all'art.19 e seguenti delle Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (*Siproimi*) DM Ministero dell'Interno, decreto 18 novembre 2019;
- oppure *in alternativa* di aver individuato i suddetti alloggi e di impegnarsi a trasmettere il relativo atto di proprietà, possesso e/o detenzione al Comune prima della sottoscrizione del contratto, a pena di decadenza dell'aggiudicazione.

Articolo 25

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'ente attuatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, conseguentemente, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente — pena la nullità assoluta del contratto — mediante accredito sul conto corrente bancario o postale appositamente dichiarato in occasione della stipula del contratto/convenzione.

Resta fermo l'obbligo, per l'ente attuatore, di comunicare per iscritto, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro apertura, gli estremi identificativi di ogni diverso conto corrente bancario e/o postale destinato a ricevere i pagamenti.

Qualunque variazione alle indicazioni, alle modalità, alle condizioni o ai soggetti di cui ai commi precedenti dovrà essere tempestivamente notificata dall'ente attuatore all'ente titolare, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità connessa ai pagamenti relativi al presente appalto.

L'ente attuatore, o il subcontraente, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo, è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune di Servigliano e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Fermo. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Restano in ogni caso applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3 della predetta Legge 136/2010.

Le fatture dovranno riportare il **codice CIG derivato** ed essere intestate al **Comune di Servigliano**, con sede in Piazza Roma n. 2, C.F. 81002090447, P. IVA 00357170448, codice univoco per la fatturazione elettronica **UFWI9R**.

Articolo 26

PATTO D'INTEGRITA'

Il Comune di Servigliano ha adottato l'allegato patto d'integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto d'integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n.159/2011.

Articolo 27

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SPESE

La stipulazione del contratto di appalto avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici).

La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica della regolarità del **DURC**, al rispetto delle

norme in materia di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, nonché all'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di **prevenzione antimafia**.

Ove l'ente attuatore non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione della documentazione nei tempi e secondo le modalità stabilite, ovvero non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, il Comune di Servigliano avrà facoltà di dichiararlo **decaduto dall'aggiudicazione**.

Sono a carico dell'ente attuatore tutte le spese del contratto e i relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, che resta a carico dell'ente titolare. Sono altresì a totale carico dell'ente attuatore tutte le **spese di bollo** per gli atti occorrenti alla gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'**IIVA**, alle aliquote di legge, resta a carico dell'ente titolare.

Articolo 28

TRATTAMENTO DEI DATI

L'ente attuatore dichiara di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'ente attuatore autorizza l'ente titolare al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale.

L'ente titolare informa l'ente attuatore che il **Titolare del trattamento** è il Comune di Servigliano, con sede in Servigliano (FM), Piazza Roma n. 2.

L'ente attuatore assume il ruolo di **Responsabile del trattamento** ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, per quanto riguarda i dati personali — anche appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento — che tratterà nell'ambito dell'esecuzione del servizio.

Esso si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle prescrizioni impartite dal Titolare.

L'ente attuatore si obbliga a trattare i dati personali di cui verrà a legittima conoscenza esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto e **limitatamente al periodo di validità dello stesso**, con esclusione di qualsiasi ulteriore trattamento non autorizzato.

Articolo 29

NORME DI RINVIO

L'ente attuatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a:

- tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti, concernenti le forniture stesse nonché alle clausole contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto;
- nel Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno e alle Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata di cui al D.M. 10 agosto 2020;
- nel Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR;
- al progetto presentato e approvato dal Ministero.

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si rinvia alla disciplina generale e speciale regolante la materia, a quanto disposto dal Codice civile e dalle altre norme statali e regionali vigenti in materia, nonché alla legislazione in materia di contratti pubblici di servizi, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 e al Codice civile. L'ente attuatore è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per

eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'appalto.